

“AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI GENOVA”

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Provincia di Genova
Direzione Ambiente Energia
Segreteria Tecnica ATO

ESTRATTO

dal processo verbale della Conferenza dei Sindaci del 26.06.2009

Decisione N. 7

**OGGETTO: Decisione n. 9 del 17 Dicembre 2008 e n. 5 del 12 Maggio 2009-
Contrattazione con il gestore e Piano d'Ambito**

L'anno duemilanove, addì 26 Giugno alle ore 15.00 presso l'ex Teatro Se.Di. della Provincia di Genova (Quarto), Largo F. Cattanei, 3 - si è adunata in seduta pubblica la Conferenza degli Enti locali convenzionati per decidere sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Presiede l'Assessore alle Politiche delle Acque della Provincia di Genova, Dott. Paolo Perfigli.

Fatto l'appello nominale e constatato che la conferenza dei rappresentanti degli Enti locali convenzionati è validamente costituita, ai sensi dell'art. 8 della Convenzione di Cooperazione, essendo presente la maggioranza assoluta degli enti suddetti determinata sia in termini numerici (n. 62) sia in termini di rappresentanza (abitanti pari al 99,25% della popolazione dell'Ambito), come risulta dalla sottostante tabella:

ENTE	PRESENTE	ASSENTE
Comune di Arenzano	X	
Comune di Avegno	X	
Comune di Bargagli	X	
Comune di Bogliasco	X	
Comune di Borzonasca	X	
Comune di Busalla	X	
Comune di Camogli	X	
Comune di Campo Ligure	X	
Comune di Campomorone	X	
Comune di Carasco	X	
Comune di Casarza Ligure	X	
Comune di Casella	X	

ENTE	PRESENTE	ASSENTE
Comune di Castiglione Chiavarese	X	
Comune di Ceranesi	X	
Comune di Chiavari	X	
Comune di Cicagna		X
Comune di Cogoletto	X	
Comune di Cogorno	X	
Comune di Coreglia Ligure		X
Comune di Crocefieschi	X	
Comune di Davagna	X	
Comune di Fascia		X
Comune di Favale di Malvaro	X	
Comune di Fontanigorda	X	
Comune di Genova	X	
Comune di Gorreto	X	
Comune di Isola del Cantone		X
Comune di Lavagna	X	
Comune di Leivi	X	
Comune di Lorsica	X	
Comune di Lumarzo	X	
Comune di Masone	X	
Comune di Mele	X	
Comune di Mezzanego	X	
Comune di Mignanego	X	
Comune di Moconesi	X	
Comune di Moneglia	X	
Comune di Montebruno	X	
Comune di Montoggio	X	
Comune di Ne	X	
Comune di Neirone	X	
Comune di Orero	X	
Comune di Pieve Ligure	X	
Comune di Portofino	X	
Comune di Propata	X	
Comune di Rapallo	X	
Comune di Recco	X	
Comune di Rezzoaglio	X	
Comune di Ronco Scrivia	X	

ENTE	PRESENTE	ASSENTE
Comune di Rondanina	X	
Comune di Rossiglione	X	
Comune di Rovegno	X	
Comune di S. Colombano Certenoli	X	
Comune di S. Margherita Ligure	X	
Comune di S. Olcese	X	
Comune di S. Stefano d'Aveto	X	
Comune di Savignone	X	
Comune di Serra Riccò	X	
Comune di Sestri Levante	X	
Comune di Sori	X	
Comune di Tiglieto	X	
Comune di Torriglia	X	
Comune di Tribogna	X	
Comune di Uscio		X
Comune di Valbrevenna	X	
Comune di Vobbia	X	
Comune di Zoagli	X	
Totale n.	62	5
Totale abitanti n.	871.533	6.549

E' inoltre presente l'Avv. Roberto Giovanetti, Direttore della Direzione Ambiente Energia della Provincia di Genova.

Assiste alla Seduta in qualità di Segretario verbalizzante l'Avv. Roberto Giovanetti.

LA CONFERENZA

- Premesso che in data **17 Dicembre 2008** questa Conferenza dei Sindaci assumeva la **Decisione n. 9**, avente ad oggetto la gestione del S.I.I. nell'A.T.O. della Provincia di Genova, il cui dispositivo integralmente si trascrive:"

La Conferenza omissis:

PRENDE ATTO

- 1. che l'art 4, comma V della L.R. 39/2008 prevede che "Resta ferma la previsione di cui all'articolo 113, comma 15 bis, del D.lgs. 267/2000; a tal fine l'AATO determina la data di cessazione delle concessioni esistenti, avuto riguardo alla durata media delle concessioni aggiudicate nello stesso settore a seguito di procedure ad evidenza pubblica, salva la possibilità di determinare caso per caso la cessazione in una data successiva, qualora la medesima risulti proporzionata ai tempi di recupero di particolari investimenti effettuati dal gestore, fermi restando l'aggiornamento e la**

rinegoziazione delle convenzioni in essere”.

- 2. che, ai sensi e per gli effetti del citato art. 4, comma V, L.R. 39/2008, la concessione, già assegnata in via temporanea e con affidamento diretto alla società Iride Acqua e Gas S.p.A., deve ritenersi esistente al momento di entrata in vigore della stessa L.R. 39/2008.*
- 3. che, ai sensi e per gli effetti del citato art. 4, comma V L.R. 39/2008, in sede di Conferenza, il mancato raggiungimento dell'accordo con il gestore in merito all'aggiornamento e alla rinegoziazione della convenzione impedirà la rideterminazione della data di cessazione della concessione e porterà alla revoca della concessione stessa (e, conseguentemente, comporterà la necessità di verificare altre opportunità per l'affidamento della gestione in forza delle vigenti normative).*
- 4. conseguentemente, che, sempre ai sensi dell'art. 4, comma V della L.R. 39/2008 questa Autorità (nel caso di raggiungimento dell'accordo con il gestore, di cui al precedente punto 3) determinerà la data di cessazione della concessione esistente, avuto riguardo alla durata media delle concessioni aggiudicate a seguito di procedura ad evidenza pubblica (salva la possibilità di determinare la cessazione in una data successiva, qualora la medesima risulti proporzionata ai tempi di recupero di particolari investimenti effettuati dal Gestore), fermi restando l'aggiornamento e la rinegoziazione delle convenzioni in essere;*

Inoltre,

ESPRIME

La seguente decisione:

- 1. di dare mandato al Comitato affinché, in costante rapporto con i territori e verificando altre realtà esistenti sul territorio nazionale, proceda all'istruttoria relativa alla determinazione della data di cessazione della concessione esistente e all'aggiornamento e rinegoziazione della convenzione in essere;*
- 2. di stabilire, di conseguenza, che la concreta determinazione della data di cessazione della concessione e l'approvazione dell'aggiornamento e della rinegoziazione della convenzione (ovvero, il mancato raggiungimento dell'accordo con il Gestore, con le conseguenti determinazioni) saranno oggetto di apposita decisione di questa Conferenza, che dovrà intervenire entro il termine del 30 giugno 2009;*
- 3. di dare atto che il Comitato, in sede di aggiornamento e di rinegoziazione della convenzione con il Gestore, si dovrà attenere ai seguenti principi fondamentali (che non costituiscono un elenco esaustivo, ma solo esemplificativo):*
 - a) previsione di un regime tariffario che privilegi i consumi domestici, secondo criteri di equità sociale, che incentivi il risparmio idrico e che tenga conto delle differenti situazioni territoriali ed economiche e dei Piani tariffari già approvati, con la previsione che, per alcune attività, siano introdotti meccanismi che leghino la tariffa all'effettivo consumo annuale;*
 - b) definizione di meccanismi e strumenti per la verifica della congruità dei costi (vedasi prezzario) degli investimenti e dell'attività progettuale, posti in essere dal Gestore;*
 - c) definizione di espressa regolamentazione degli obblighi di comunicazione da parte del Gestore nei confronti dell'AATO e degli utenti, perseguendo il massimo grado di trasparenza;*
 - d) definizione delle modalità e dei termini di presentazione, da parte del Gestore, dei documenti finanziari, progettuali e di rendicontazione;*
 - e) definizione di congrue penalità, da applicare da parte dell'AATO, in caso di inosservanza, da*

parte del Gestore, degli obblighi previsti dalla convenzione;

- f) mantenimento delle previsioni contrattuali che riconoscono un canone alle Amministrazioni Comunali per la messa a disposizione del Gestore delle Infrastrutture idriche e depurative di proprietà degli Enti Locali;*
- g) previsione del mantenimento delle attuali modalità di gestione del servizio, attraverso il coordinamento delle Società salvaguardate;*
- h) previsione che il futuro adottando Piano d'Ambito contenga, a favore dell'intera Comunità d'Ambito, adeguati riscontri dal punto di vista economico, al fine di una gestione del servizio improntata a criteri di economicità, da ottenersi o attraverso un rigoroso e prestabilito contenimento della tariffa, o attraverso la riduzione dei costi di gestione, o attraverso una riduzione concordata della percentuale di remunerazione del capitale;*
- i) previsione di adeguata regolamentazione contrattuale delle utenze comunali;*
- j) previsione di espresse pattuizioni che dimostrino attenzione nei confronti dei Comuni montani, con particolare riferimento alla previsione di forme compensative per quei territori da cui viene prelevata la risorsa;*
- k) previsioni contrattuali che prevedano termini certi ed inderogabili per il rimborso dei mutui ai Comuni da parte del gestore;*
- l) previsione di espressa condizione contrattuale, in forza della quale l'eventuale revoca, decadenza e/o sopravvenuta inefficacia dell'affidamento per il periodo successivo al 30 giugno 2009 derivanti, connesse o conseguenti ad eventuali pronunce di incostituzionalità e/o incompatibilità con la disciplina di diritto comunitario dell'art. 113, comma 15 bis, D.Lgs. 267/2000 e/o della L.R. Liguria 39/2008, non darà diritto ad alcun indennizzo e/o risarcimento nei confronti di Iride S.p.A. e/o di altre società salvaguardate;*

- 4. di stabilire che la tariffa reale media, dovuta per la gestione del Servizio Idrico Integrato per il periodo dal 01 gennaio 2009 al 30 giugno 2009 sia la stessa applicata per l'anno solare 2008;*
- 5. di dare atto che quanto sopra formulato sarà oggetto di apposito provvedimento dell'Amministrazione Provinciale di Genova ai sensi dell'art. 7 della Convenzione di Cooperazione”.*

Ricordato che con decisione **n. 5 del 12.05.2009**, questa Conferenza, dopo avere ritenuto l'opportunità di fissare i punti sui quali era stato raggiunto l'accordo con il gestore, dopo aver verificato l'opportunità che alcune questioni, che nella decisione n. 9/2008 erano indicate nell'oggetto di contrattazione, fossero più esattamente inquadrare nel redigendo Piano d'Ambito (che doveva entrare a far parte della rinegoziazione), così decideva:

- 1. “di prendere atto della relazione del Comitato dell' 11 Maggio u.s. allegata alla presente decisione quale parte integrante e sostanziale;*
- 2. di prendere atto, conseguentemente, che sui seguenti principi fondamentali, già esposti nella decisione n. 9/2008, è stato raggiunto un accordo con il gestore:*
 - a) mantenimento delle previsioni contrattuali che riconoscono contributi compensativi (o altre somme comunque denominate) alle Amministrazioni Comunali per la messa a disposizione a favore del gestore delle infrastrutture idriche e depurative di proprietà degli Enti Locali;*
 - b) previsione del mantenimento delle attuali modalità di gestione del servizio, attraverso il*

coordinamento delle società salvaguardate;

- c) la previsione del termine inderogabile di un mese, decorrente dalla comunicazione da parte dell'A.A.T.O., per il rimborso dei mutui ai Comuni da parte del gestore;*
 - d) previsione di espressa condizione contrattuale, in forza della quale l'eventuale revoca, decadenza e/o sopravvenuta inefficacia dell'affidamento per il periodo successivo al 30/06/2009 derivanti, connesse o conseguenti ad eventuali pronunce di incostituzionalità e/o incompatibilità con la disciplina di diritto comunitario dell'art. 113 comma 15-bis, D.Lgs. 267/2000 e/o della L.R. Liguria 39/2008, non darà diritto ad alcun indennizzo e/o risarcimento nei confronti di Iride S.p.A. e/o altre società salvaguardate, tutela dell'A.A.T.O. e dei suoi componenti;*
- 3. di prendere ugualmente atto che sui seguenti principi fondamentali, già esposti nella decisione n. 9/2008, il gestore ha manifestato una condivisione di principio, che peraltro necessita di un approfondimento per una conseguente definizione di dettaglio, relativamente a:*
- a) definizione di meccanismi e strumenti per la verifica della congruità dei costi (vedasi prezzo) degli investimenti e dell'attività progettuale, posti in essere dal Gestore;*
 - b) definizione di espressa regolamentazione degli obblighi di comunicazione da parte del Gestore nei confronti dell'A.A.T.O. e degli utenti, perseguendo il massimo grado di trasparenza;*
 - c) definizione delle modalità e dei termini di presentazione, da parte del Gestore, dei documenti finanziari, progettuali e di rendicontazione;*
 - d) definizione di congrue penalità, da applicare da parte dell' A.A.T.O., in caso di inosservanza, da parte del Gestore, degli obblighi previsti dalla convenzione;*
 - e) previsione di adeguata regolamentazione contrattuale delle utenze comunali;*
- 4. di stabilire che i seguenti principi fondamentali, già indicati nella decisione n. 9/2008, anziché costituire elementi di contrattazione con il gestore, debbano costituire principi, sulla scorta dei quali redigere un nuovo Piano d'Ambito:*
- a) previsione di un regime tariffario che privilegi i consumi domestici, secondo criteri di equità sociale, che incentivi il risparmio idrico e che tenga conto delle differenti situazioni territoriali ed economiche e dei Piani tariffari già approvati, con la previsione che, per alcune attività, siano introdotti meccanismi che leghino la tariffa all'effettivo consumo annuale;*
 - b) previsione che il futuro adottando Piano d'Ambito contenga, a favore dell'intera Comunità d'Ambito, adeguati riscontri dal punto di vista economico, al fine di una gestione del servizio improntata a criteri di economicità, da ottenersi o attraverso un rigoroso e prestabilito contenimento della tariffa, o attraverso la riduzione dei costi di gestione, o attraverso una riduzione concordata della percentuale di remunerazione del capitale;*
 - c) previsione di espresse pattuizioni che dimostrino attenzione nei confronti dei Comuni montani, con particolare riferimento alla previsione di forme compensative per quei territori da cui viene prelevata la risorsa;*
- 5. di prendere atto che, per quanto riguarda ciò che è indicato al punto 4 b), il gestore ha dichiarato la propria disponibilità a prevedere una riduzione dei costi di gestione e a prevedere che il raggiungimento della quota di remunerazione del capitale investito (fissata dal Metodo*

Normalizzato al 7%) avverrà non prima di tre anni dal momento della rideterminazione della durata dell'affidamento; per quanto riguarda ciò che è indicato al punto 4 c), il gestore, a prescindere da quelle che saranno le autonome decisioni dell' A.A.T.O. nell'ambito della propria potestà di determinazione delle tariffe, ha dichiarato la propria disponibilità a finanziare, con proprie risorse (e senza che ciò possa costituire componente tariffario), un evento o un'iniziativa, ogni anno di durata dell'affidamento, in Comuni, che abbiano sul proprio territorio un invaso, destinato all'approvvigionamento idrico dell'A.T.O. Genovese;

- 6. di ribadire che il mancato integrale raggiungimento dell'accordo impedirà la rideterminazione della data di cessazione della concessione e porterà alla revoca della concessione stessa (e, conseguentemente, comporterà la necessità di verificare altre opportunità per l'affidamento della gestione in forza delle vigenti normative), così come già previsto nella decisione n. 9/2008;*
- 7. di stabilire che la rideterminazione della durata dovrà comunque avvenire dopo l'approvazione di un nuovo Piano d'Ambito e, conseguentemente, di dare mandato alla Segreteria Tecnica della Provincia di Genova (sotto la supervisione del Comitato), che potrà allo scopo avvalersi delle conoscenze e competenze del gestore e/o di eventuali consulenti esterni, di redigere una proposta di Piano d'Ambito, che dovrà recepire, oltre alle indicazioni riportate al precedente punto 4, lettere a), b) e c), anche tutte le istanze del territorio e dovrà essere portato all'approvazione di questa Assemblea entro il 30/06/2009;*
- 8. di ribadire il mandato già conferito al Comitato con decisione n. 9/2008 di procedere alla determinazione della data di cessazione della concessione, avuto riguardo alla durata media delle concessioni aggiudicate nel settore idrico a seguito di procedure ad evidenza pubblica, salva la possibilità, da parte dell'A.A.T.O., di determinare la cessazione in una data successiva, qualora la stessa risulti proporzionata al tempo di recupero di eventuali investimenti effettuati dal gestore”.*

Preso atto che, nel corso del periodo intercorrente tra la data di assunzione della decisione n. 5 (12 maggio 2009) ed oggi, il Comitato ha più volte incontrato il gestore, al fine di verificare la ricorrenza di un accordo sulle questioni oggetto di contrattazione;

Osservato che tale attività ha portato la condivisione con il gestore di importanti principi, che peraltro necessitano di ulteriore definizione e specificazione;

Considerato che, nello stesso periodo di tempo, si sono svolti incontri con le O.O.S.S. dei lavoratori, dai quali è emerso che, ai fini di uno svolgimento efficiente del servizio, occorre garantire adeguati livelli occupazionali (così come peraltro previsto dal comma 12 dell'art. 4 della L.R. 39/2008);

Considerato che, anche in considerazione degli incontri avvenuti con le rappresentanze dei consumatori, occorrerà definire, attraverso appositi strumenti, forme di informazione e partecipazione tra A.A.T.O, gestore e rappresentanze riconosciute dei consumatori e dei cittadini;

Preso altresì atto che, in adempimento al mandato ricevuto con la decisione n. 5/2009, la Segreteria Tecnica della Provincia di Genova, anche avvalendosi delle conoscenze e competenze di una società di servizi all'uopo individuata, sta procedendo alla redazione di un Piano d'Ambito, che sarà sottoposto all'approvazione di questa Assemblea;

Ritenuto che il termine del 30/06/2009, già individuato nella decisione n. 8/2008 e ribadito nella decisione n. 5/2009, non sia sufficiente per concludere la rinegoziazione e per giungere alla redazione e all' approvazione di un nuovo Piano d'Ambito (sia in considerazione della complessità delle questioni oggetto di contrattazione, sia in considerazione della delicatezza delle scelte

relative alle dinamiche tariffarie contenute nel Piano d'Ambito, sia infine in considerazione del fatto che è necessario il coinvolgimento di tutte le Amministrazioni Comunali, alcune delle quali sono state rinnovate con le recenti elezioni amministrative);

Valutata la necessità che a fronte delle notevoli esigenze d'investimento che si verificano siano ricercate forme di finanziamento, attraverso risorse europee, statali e regionali;

Ritenuta l'opportunità di conoscere al fine della definitiva approvazione del Piano d'Ambito, che possa far rifeimento a dati il piu' possibile completi, l'assegnazione all'A.T.O. genovese della quota FAS sugli impianti di depurazione;

Valutata l'opportunità di fissare al 31/07/2009 il termine entro il quale deve essere conclusa la rinegoziazione ed approvato il nuovo Piano d'Ambito;

Considerato che, nelle more della conclusione della contrattazione e dell'adozione del Piano d'Ambito, l'attuale gestore continua, con le consuete modalità organizzative ed operative, la gestione del S.I.I;

Considerato che la tariffa (quale corrispettivo per la gestione del S.I.I, per l'anno 2009) sarà oggetto di determinazione in sede di adozione del redigendo Piano d'Ambito;

Visto l'articolo 11, comma 1 della L.R. 39/2008, secondo cui "fino all'effettiva istituzione delle A.A.T.O. di cui all'art. 2, continuano ad operare le forme di cooperazione fra gli Enti Locali degli Ambiti Territoriali Ottimali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge";

Uditi gli interventi:

A favore: n. 56 Comuni per un totale di abitanti (n° 840.756) pari al 95,75% della popolazione dell'Ambito;

Contrari: nessuno;

Astenuti: n. 6 (Comune di Chiavari, Comune di Montebruno, Comune di Propata, Comune di Rondanina, Comune di Rovegno, Comune di Torriglia) per un totale di abitanti (n° 30.777) pari al 3,51% della popolazione dell'Ambito;

Esprime

La seguente decisione:

1. di confermare il mandato al Comitato affinché avvalendosi della Segreteria Tecnica (con l'eventuale ausilio di esperti esterni), tenendo conto delle esigenze del territorio dell'A.T.O, sottoponga complessivamente a questa Conferenza, per l'approvazione, entro il 31/07/2009, gli esiti definitivi della contrattazione con il gestore ed il nuovo Piano d'Ambito, che conterrà anche l'articolazione tariffaria;
2. di ribadire che la rinegoziazione dovrà attenersi ai principi fondamentali, già individuati e descritti nelle decisioni n. 9/2008 e n. 5/2009, sopra richiamate;
3. di dare atto che nelle more della conclusione della contrattazione e dell'adozione del Piano d'Ambito, l'attuale gestore continuerà, con le consuete modalità organizzative ed operative, la gestione del S.I.I;
4. di dare atto che la tariffa (quale corrispettivo della gestione del S.I.I. per l'anno 2009) sarà oggetto di determinazione in sede di adozione del redigendo Piano d'Ambito;

5. di ribadire che il mancato integrale raggiungimento dell'accordo impedirà la rideterminazione della data di cessazione della concessione e porterà alla revoca della concessione stessa (e, conseguentemente, comporterà la necessità di verificare altre opportunità per l'affidamento della gestione in forza delle vigenti normative), così come già previsto nella decisione n. 9/2008;
6. di ribadire il mandato già conferito al Comitato con decisione n. 9/2008 di procedere, così come stabilito dall'art. 4, comma 5 della L.R. 39/2008 alla determinazione della data di cessazione della concessione, avuto riguardo alla durata media delle concessioni aggiudicate nel settore idrico a seguito di procedure ad evidenza pubblica, salva la possibilità, da parte dell'A.A.T.O., di determinare la cessazione in una data successiva, qualora la stessa risulti proporzionata al tempo di recupero di eventuali investimenti effettuati dal gestore;
7. di dare atto che quanto sopra formulato sarà oggetto di apposito Provvedimento dell'Amministrazione Provinciale di Genova ai sensi dell'art. 7 della Convenzione di Cooperazione.

Il Segretario Verbalizzante